

Quaderni
del Circolo Rosselli

QCR

Direttore Valdo Spini

**LA LIBERTÀ
DI RELIGIONE IN ITALIA**

M. El Ayoubi / M. Bracchitta / S. Ceccanti / A. Jacopozzi / J. Jacobani / G. Long /
F. Margiotto Broglio / L. Martini / M. Ricca / S. Rosati / M. Sadun /
C. Sloan / E. Spini / F. Taiten Guareschi / D. Tedeschi

a cura di Cecilia Morandi

NUOVA SERIE

1/2002

(anno XXII, fascicolo 76)

AALINEA
EDITRICE

Quaderni del Circolo Rosselli
pubblicazione trimestrale

Direttore

Valdo Spini

Comitato di redazione

Luciano Cavalli, Enzo Cheli, Giovanni Cherubini, Federico Codignola, Vittorio Emiliani, Ariane Landuyt, Piero Manetti, Leonardo Morlino, Giuseppe Pericu, Sandro Petretto, Riccardo Pratesi, Sandro Rogari, Aldo Schiavone, Mariella Zoppi.

Redazione

Circolo Fratelli Rosselli, Piazza della Libertà, 16
50129 Firenze — tel. 055/575835, fax 055/571758 — e-mail: circolo.rosselli@tiscalinet.it.

Amministrazione e distribuzione: ALINEA EDITRICE s.r.l. — Firenze

Autorizzazione del Tribunale di Firenze n. 2929 del 9 aprile 1981

Direttore responsabile: Daniele Spini — Trimestrale — Spedizione in A.P. — 45%
Art. 2 comma 20/b legge 662/96 — Filiale di Firenze — ISSN 1123-9700

Servizio Abbonati: ALINEA EDITRICE s.r.l. — Firenze

Tel. 055/333428 — Fax 055/331013

c.c.p. n. 11378502 (specificando la dizione Quaderni Rosselli)

Un fascicolo € 10,35

Abbonamento annuo

Per l'Italia: € 33,05

Comunità Europea: € 42,35

Altri Paesi: € 49,06

© ALINEA EDITRICE s.r.l. — Firenze 2002

50144 Firenze — Via Pierluigi da Palestrina, 17-19 rosso

e-mail: ordini@alinea.it

info@alinea.it

<http://www.alinea.it>

maggio 2002

d.t.p.s.: ALINEA EDITRICE srl- Firenze

stampa: Lito Terrazzi - Cascine del Riccio (Firenze)

pag. 7 Nota introduttiva

PARTE I

Atti del Convegno, Presentazione della legge sulla libertà di coscienza e di religione, Firenze, 18 Febbraio 2002, promosso da Circolo Fratelli Rosselli di Firenze, Centro Culturale Protestante P.M. Vermigli, Amicizia Ebraico-Cristiana

- 11 1. Introduzione
Marco Ricca
- 13 2. Per una nuova legge sulla libertà religiosa
Valdo Spini
- 21 3. Una lettera di Domenico Maselli
- 23 4. La posizione dell'ebraismo italiano
Dario Tedeschi
- 29 5. Legge o intese? Necessarie entrambe
Gianni Long
- 35 6. I problemi dei musulmani
Mostafa El Ayoubi
- 39 7. La testimonianza di un cattolico
Luciano Martini
- 43 8. La situazione dei Testimoni di Geova
Sergio Rosati
- 45 9. I problemi dei movimenti buddisti
Fausto Taiten Guareschi
- 47 10. Una proposta
Christina Sloan
- 49 11. Intervento di replica: un impegno per il futuro
Valdo Spini
- 51 12. Saluto conclusivo
Manuela Sadun
- 53 13. Un commento
Jacopo Iacoboni

PARTE II

Punti di vista

- 57 1. Italia, altri paesi europei: situazioni a confronto
Francesco Margiotta Broglio
- 61 2. Riflessione sui diritti umani nell'Islam.
A partire dalla Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo
Alfredo Jacopozzi
- 69 3. Libertà religiosa, fondamentalismi, società multietniche
Stefano Ceccanti
- 73 4. Azionismo, protestantesimo e rivoluzione democratica nazionale
Massimo Bracchitta
- 81 5. Le presenze religiose in Italia
Dati e raffronti

PARTE III

Documenti

- 85 1. Proposta di legge di Spini e altri 39 deputati "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi" (A.C. n. 1576)
- 99 2. Interpellanza dell'onorevole Valdo Spini sulla mancata ratifica delle intese con i Testimoni di Geova e con l'Unione Buddhista Italiana
- 101 3. Intesa con l'Unione Buddhista Italiana
- 111 4. Intesa con i Testimoni di Geova
- 121 5. Disegno di legge "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi" (A.C. n. 2531)
- 145 6. Costituzione Italiana (artt. relativi)
- 147 7. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (artt. relativi)
- 149 8. Convenzione americana sui diritti dell'uomo (artt. relativi)
- 151 9. Dichiarazione Onu sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo
- 155 10. Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo (artt. relativi)
- 159 11. Convenzione Unicef sui diritti dell'infanzia (artt. relativi)
- 161 12. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. relativi)

Libertà religiosa, fondamentalismi, società multietniche¹

Stefano Ceccanti *

1. C'è un modello occidentale di libertà religiosa in cui l'Islam è integrabile

Qual è il modello occidentale di libertà religiosa? Esso si è stabilizzato con una notevole coerenza interna. Anche attraverso i documenti internazionali, come la Dichiarazione Universale del 1948 e la Convenzione europea degli anni '50, è riuscito ad espandersi ulteriormente, intaccando sia le residue zone di confessionalismo (Spagna, Portogallo, Quebec) sia quelle particolari esperienze in cui alla separazione tra Stato e confessioni religiose era stato dato un carattere ostile (Francia, Messico, Russia).

In realtà, la prognosi del libro tende alla conciliabilità della maggior parte delle nuove istanze coi tratti fondamentali del modello occidentale. Esso è sufficientemente elastico da potersi aprire alla gran parte delle esigenze poste dall'Islam senza smarrire i propri caratteri fondamentali, cosa che già oggi retroagisce sulla visione interna di quelle realtà religiose, partite da posizioni di contrapposizione radicale. Se si ricerca un'integrazione e non un'assimilazione, la ricerca può trovare esiti positivi soddisfacenti, senza però illudersi che singoli e puntuali conflitti possano essere evitati. È così criticata quell'impostazione culturale ed anche politica che invece richiede agli immigrati la subordinazione alla "Leikultur", cioè al modello culturale del paese ospitante, inteso in modo rigido e non flessibile, e che ipotizza di conseguenza una selezione degli immigrati anche sulla base della loro assimilabilità ad esso.

2. La diversità di partenza con l'Islam è però molto forte: è religiosa, prima che giuridica, e sta nella visione della rivelazione divina

Perché l'Islam risulta un problema reale per il modello occidentale? La distanza di partenza non è affatto sottovalutata, anzi, al di là di una

* Docente alla Facoltà di Scienze Politiche – Università di Bologna.

¹ Sunto del libro di S. Ceccanti, *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi, società multietniche*, Il Mulino, Bologna, 2001.

ricognizione puntuale sulle distanze con le Carte dei diritti di matrice islamica odierna, se ne coglie la radice nella visione stessa che l'Islam ha della rivelazione divina, una visione immediata, senza un costitutivo intervento umano. Pertanto, se la Parola di Dio è solo da ripetere, vi è poco spazio per l'interpretazione e per l'evoluzione del diritto che fa corpo unico con la Rivelazione.

È vero che anche la Chiesa cattolica, a differenza delle Chiese protestanti, ha avuto problemi con la democrazia e con i diritti umani, ma il problema era per l'appunto una incompatibilità tra essi e la visione che il Magistero aveva in un certo momento storico per ragioni storico-culturali, non risiedeva invece nella struttura della Rivelazione della religione cristiana. Essa, consentendo l'interpretazione dei testi sacri, sotto il controllo ultimo della Gerarchia, impedisce il fondamentalismo della visione statica e letterale della Parola: contiene certo il diverso rischio di un fondamentalismo della struttura gerarchica, di una sua incapacità evolutiva, ma l'autorità centrale (assente nell'Islam) è comunque una risorsa per far evolvere il messaggio, per reinterpretarlo con autorità alla luce del mutato contesto.

Questa consapevolezza è venuta a maturazione con particolare forza nella svolta segnata dal Concilio Vaticano II, in specifico dal documento sulla libertà religiosa, la "Dignitatis Humanae": non è un caso se, dopo di esso, molte delle principali esperienze di democratizzazione sono maturate in paesi cattolici, come rilevato dal politologo Huntington. La Chiesa cattolica si è così ricongiunta alle confessioni protestanti, in cui il "libero esame" della Scrittura si svolgeva tradizionalmente in raccordo col potere legittimo, senza quindi cadere in forme di fondamentalismo anti-statale. Caso mai il problema persiste per le Chiese ortodosse, dove questa forma di lealismo diventa a tal punto connubio con le istituzioni statali, da portare tali Chiese ad una subordinazione compensata da vantaggi confessionalistici.

Analizzando in profondità le radici di questa diversa diffidenza per il diritto di libertà religiosa (storica, quindi superabile, dai cristiani; teologica, quindi più persistente per i musulmani), si osserva che il problema in realtà è destinato ad essere molto rilevante per i Paesi islamici, che hanno difficoltà ad andare oltre rispetto ad una mera tolleranza, mentre per l'Islam europeo le soluzioni possono essere trovate per la gran parte dei problemi. Né si può escludere un movimento di ritorno dall'Islam europeo verso questi Paesi, che però può sorgere per dinamica interna, di riforma prima religiosa e solo dopo giuridico-politica.

3. Dall'accettazione del velo islamico in Francia all'intesa della Spagna con l'Islam

L'esame giuridico approfondito dei 3 paesi partiti da posizioni di separazione ostile consente nel caso francese di comprendere un modello di

scuola pubblica che non coincide con le scuole a gestione statale e, soprattutto, di capire meglio la questione del velo islamico, in Italia spesso travisata. Si ignora infatti che i tentativi originari di divieto erano legati ad un'idea di neutralità assoluta dello spazio scolastico (sarebbero inconcepibili i crocifissi posti dallo Stato come in Italia): il problema giuridico consisteva nello stabilire se questo vincolo molto forte e indiscusso per l'istituzione e per gli insegnanti potesse essere esteso anche agli studenti, limitandone la libertà di espressione.

Alla fine così non è stato: nella gran parte dei casi, con alcune contrattazioni, i veli sono stati accettati. Nessuno avrebbe però mai pensato in Francia di imporre agli alunni vincoli di riservatezza più forti di quelli dell'istituzione, cioè di vietare i veli tenendo i crocifissi di Stato. Per ciò che concerne la Russia si evidenziano le difficoltà della Chiesa ortodossa ad accettare un reale pluralismo religioso e la sua forza contrattuale nello spingere verso forme confessionaristiche; d'altronde questo problema accomuna la Russia a tutti i casi in cui la Chiesa ortodossa è religione maggioritaria (oltre alla Grecia, si vedano anche le Repubbliche ex-sovietiche).

Per il Messico risulta interessante rileggere le vecchie norme costituzionali del 1917, improntate ad un anticlericalismo estremo, ormai venute meno. Tra le tre esperienze che si sono mosse nel senso di una riduzione dell'originario confessionarismo, la più interessante appare forse quella spagnola, unico caso in cui è stata realizzata un'Intesa con l'Islam, che ha sostanzialmente risolto o avviato a soluzione in modo negoziato e consensuale, quindi pragmatico, una serie di nodi visti spesso come irrisolvibili: riconoscimento degli imam, del matrimonio, insegnamento musulmano nelle scuole, ecc.

Per ciò che concerne il Portogallo, spicca soprattutto il ruolo del Tribunale Costituzionale, chiamato, come già accadde per la Corte italiana, a far cadere norme pre-costituzionali, concordatarie e no, divenute ormai incompatibili con la democrazia pluralista. Per il Quebec sono interessanti le conclusioni del gruppo di lavoro ministeriale che preludono a un'inevitabile deconfessionalizzazione del sistema scolastico e che confutano uno dei classici argomenti utilizzati per limitare la capacità espansiva della libertà religiosa, il fatto che essa dovrebbe essere temperata con la considerazione dei diritti delle maggioranze, quindi con l'assimilazione alla "Leitkultur". In realtà, come qualsiasi altro diritto, esso serve anzitutto a limitare le maggioranze, che si garantiscono già da sole con la forza dei numeri, estendendo il pluralismo ed evitando l'uniformità forzosa.

Un modello che tiene rifiutando la tentazione di legislazioni anti-sette e nonostante qualche passo indietro della Chiesa cattolica

Il fatto che la libertà religiosa si espanda ulteriormente nell'Occidente, e che possa contagiare anche altre realtà ad esso esterne, non significa ignorare alcuni rischi oggi presenti, per effetto dei timori indotti dalla società

multiculturale che provoca talora reazioni difensive. Rispetto alle forme aggressive di micro-esperienze religiose gli ordinamenti possiedono già strumenti di difesa efficaci nella legislazione penale generale e possono riuscire quindi ad evitare la scorciatoia di una specifica legislazione in cui uno Stato laico, per definizione incompetente nel merito delle fedi, dovrebbe contraddittoriamente definire che cos'è una setta e quali sono al contrario le credenze e le esperienze religiose accettabili.

Le confessioni tradizionali, e in particolare la Chiesa cattolica nella parte finale del pontificato di Giovanni Paolo II, hanno risentito di questo clima, così diverso da quello degli anni '60, e hanno talora prodotto reazioni difensive anche se delimitate, come il tentativo di obbligare i recalcitranti vescovi tedeschi a una posizione contraria alla partecipazione dei consultori cattolici al sistema sanitario pubblico rispetto all'interruzione della gravidanza o come alcune critiche eccessive (non tutte) alla Carta dei Diritti dell'Unione europea.

Tuttavia una certa e forse momentanea ripetizione in termini tradizionalistici di deduzioni opinabili associate ad un diritto di natura concepito in modo astorico, che esprime in modo regressivo un disagio realmente esistente per lo scarto tra etica e diritto in società irreversibilmente pluraliste, non è comunque in grado di mettere in discussione tra i cittadini in genere, ed anche tra i credenti, il consenso al modello di libertà religiosa e di distinzione.